DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 1978

che stabilisce le modalità applicabili alle compensazioni finanziarie necessarie ai sensi dell'articolo 131 dell'atto di adesione

(78/479/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'articolo 131 dell'atto di adesione,

considerando che le compensazioni finanziarie necessarie per il 1978 e il 1979 in virtù dell'articolo 131 di detto atto saranno effettuate al di fuori del bilancio, ad un ritmo trimestrale,

DECIDE :

Articolo 1

I calcoli necessari per l'applicazione dell'articolo 131 dell'atto di adesione sono effettuati dalla Commissione, prima della fine di ogni trimestre.

Articolo 2

I calcoli effettuati ad ogni scadenza sono cumulati e le compensazioni finanziarie tengono conto delle operazioni già effettuate nel corso dei trimestri precedenti dell'esercizio in questione.

Articolo 3

Il risultato di tali calcoli è comunicato agli Stati membri.

Articolo 4

La Commissione chiede agli Stati membri debitori, al più tardi il 10 del mese che segue la fine di ogni trimestre, di versare, entro i 30 giorni successivi alla richiesta, gli importi dovuti da ciascuno di essi.

I versamenti sono iscritti nei conti della Commissione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2891/77, in moneta nazionale, sulla base dei tassi dell'UCE in vigore il primo giorno feriale successivo al 15 del mese che segue il trimestre in questione.

Articolo 5

Al più tardi il 10 del secondo mese successivo ad ogni trimestre, la Commissione versa agli Stati membri creditori, in moneta nazionale, gli importi ricevuti, utilizzando il tasso di cambio previsto dall'articolo 4.

Articolo 6

Gli effetti di tali calcoli sono indicati dettagliatamente in un allegato appositamente previsto ed accluso al conto di gestione dell'esercizio in questione.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1978.

Per la Commissione

Christopher TUGENDHAT

Membro della Commissione